



**PROVINCIA DI TORINO**

**COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO**

**DELIBERA N. 1**

**LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO**

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 53529 del 5/4/2000 con cui, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 469/97 è istituita la Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro di Torino e approvato il relativo regolamento;

Visto il Decreto Presidente della Provincia di Torino n.164-151092 del 17/07/2000 con cui e' costituita la stessa Commissione;

Ritenuto necessario, allo scopo di garantire un regolare e ordinato svolgimento dei lavori della Commissione, integrare il predetto regolamento con ulteriori norme di disciplina interna, con particolare riguardo alle modalità di costituzione e funzionamento delle sottocommissioni di cui all'art. 3, comma 3 dello stesso Regolamento, nel rispetto dei criteri ivi previsti;

**DELIBERA**

**Articolo unico**

E' approvato il regolamento interno integrativo della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro della Provincia di Torino, come da Allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Torino, 17 novembre 2000

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**

**REGOLAMENTO INTEGRATIVO DEI LAVORI DELLA  
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO**

*Art. 1 - Composizione della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro*

1. La Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro, cosiddetta tripartita, si riunisce di norma una volta al mese con i componenti di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento istitutivo.  
Il numero dei componenti effettivi ivi previsto costituisce la base di computo del quorum al fine della validità delle sedute.
2. Quando all'ordine del giorno sono previsti argomenti inerenti la materia del diritto al lavoro dei disabili, la Commissione si riunisce in forma allargata con i rappresentanti di cui al comma 2 del medesimo art. 3, che partecipano con poteri consultivi.

*Art. 2 - Partecipazione dei componenti alle riunioni*

1. In sostituzione del componente effettivo può partecipare, con pieni poteri, il componente supplente individuato tra quelli designati dalla stessa organizzazione, o dalla stessa parte sociale se le designazioni sono state effettuate in forma unitaria. Sono fatte salve le ipotesi in cui, in base al decreto di costituzione della Commissione, il componente effettivo e quello supplente non appartengono alla stessa organizzazione/associazione.

*Art. 3 - Altre partecipazioni alle riunioni*

1. Alle riunioni della Commissione possono essere presenti, in qualità di relatori per questioni attinenti alle materie trattate, dirigenti o funzionari dell'Amministrazione provinciale, ovvero altri esperti dalla stessa Amministrazione o dalla Commissione individuati.
2. La Commissione può deliberare l'audizione e la consultazione di amministratori di enti locali o di altre Amministrazioni Pubbliche, nonché proporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili allo svolgimento della propria attività.

*Art. 4 - Attività della Commissione*

1. La Commissione esplica le attività connesse ai propri compiti, attribuiti dalla legge e dalla deliberazione consiliare istitutiva, a mezzo di delibere provvedimentali, pareri - obbligatori o facoltativi - e proposte per l'esercizio delle funzioni degli organi della Provincia in materia di politiche del lavoro.

#### *Art. 5 - Sottocommissioni*

1. Le sottocommissioni previste dall'art. 3, comma 3 del Regolamento istitutivo, svolgono esclusivamente compiti istruttori e referenti e vengono composte in relazione a specifiche attribuzioni e secondo modalita' che di volta in volta sono definite dalla Commissione.
2. Le sottocommissioni sono presiedute dal Presidente della Commissione, ovvero da un funzionario della Provincia da esso delegato.
3. In relazione alla materia trattata, le sottocommissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori esperti di altre amministrazioni, di Enti o istituzioni.
4. Per l'attivita' delle sottocommissioni si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 6 del Regolamento istitutivo.

#### *Art. 6 Modifiche al regolamento*

1. Fermo restando quanto previsto in via generale all'art. 8 del Regolamento istitutivo, per la modifica del presente regolamento integrativo è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei membri della Commissione, computati nei termini di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento.